



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 44 del 30/07/2020

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVO PUNTUALE - APPROVAZIONE TARIFFE 2020.

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta**, del mese di **Luglio**, nella **Sala del Tempo dell'Associazione La Clessidra**, sita in Piazza Tien An Men n. 1, convocata con avvisi scritti per le ore 19:00 e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G.

La seduta ha inizio alle ore 19.15.

In aula risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
NANNETTI FEDERICA	Sindaco	X	
GRENZI STEFANIA	Consigliere anziano	X	
PO MASSIMO	Consigliere	X	
ANSALONI ERIKA	Consigliere	X	
ACERBI ANDREA	Consigliere	X	
FERRI COSETTA	Presidente		X
PASTENA NICOLA	Consigliere	X	
BELVISO UMBERTO	Consigliere	X	
MONARI GIANLUIGI	Consigliere	X	
STEFANACHI ROSSELLA	Consigliere	X	
BIANCHI COSIMO	Consigliere	X	
ZOBOLI OMER	Consigliere	X	
FORLEO TOMMASO	Consigliere	X	
PLATIS ANTONIO	Consigliere	X	
CASANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
DI BONA ALESSANDRO	Consigliere	X	
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO	Consigliere		X

Presenti: 15 Assenti: 2

Assiste all'adunanza il **Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Laura Calignano**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo i consiglieri presenti in numero legale, il Vice Presidente del Consiglio, Dott. Tommaso Forleo, introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono presenti gli Assessori: **PICCININI ENRICO**, **PIFFERO ELENA**, **BASSI CRISTIANO**, **TACCINI GIAN LUCA**.

Oggetto: TARIFFA CORRISPETTIVO PUNTUALE - APPROVAZIONE TARIFFE 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Vice Presidente del Consiglio, Dott. Tommaso Forleo, pone in trattazione l'Ordine del Giorno di cui al presente oggetto e cede la parola all'Assessore Enrico Piccinini, che illustra in maniera ampia e dettagliata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 30 dicembre 2019 di approvazione del bilancio di previsione anno 2020 – 2022;

Visti:

- l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 200, n. 267, che fissa il 31 dicembre come termine per la deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, al 31 marzo 2020;
- il Decreto 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2020;
- il Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 e in particolare il comma 2 dell'articolo 107, in forza del quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020;
- il decreto legge n. 34/2020, convertito con Legge n. 77 del 17.07.2020 ed in particolare l'art. 106, comma 3-bis, in forza del quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Rilevata la situazione di emergenza sanitaria nazionale ed internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità e che tale emergenza ha comportato limitazioni allo svolgimento delle attività economiche e della libertà di spostamento sul territorio con ripercussioni sui cittadini e sulle imprese operanti nel territorio;

Richiamato il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione nella legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare l'art. 107, comma 5, il quale prevede:

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Atteso che:

- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone di dell'imposta municipale propria (IMU), di natura

patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- ad opera della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020- 2022), si è però superata la I.U.C. che, tuttavia, ha lasciato in vita la TARI, stante l'espressa previsione dell'art. 1, comma 738 e di conseguenza la tariffa corrispettiva puntuale;
- il comma 668 dell'art. 1 della Legge n.147/2013 dispone che *“i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*

Dato atto che il comma 690 della legge n. 160/2019 dispone che la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall'art. 8 del DPR 27/4/99 n. 158 recante il *“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*, dove viene individuato lo strumento del piano finanziario relativo al servizio rifiuti;

Preso atto che l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) che ha approvato, con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 51 del 26/07/2016, il Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio e la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 83 del 31/10/17 ad oggetto: *“Servizio Gestione Rifiuti. Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui alla L. R. 16/2015;*

Visto il Decreto 20/04/2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in GU n. 117 del 22/05/2017, avente ad oggetto *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Legge di bilancio per il 2018, art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge istitutiva dell'Autorità stessa (L. 14/11/1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Richiamate le delibere ARERA:

- 443/2019/R/rif *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che approva il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);*
- 444/2019/R/rif *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”* che approva il Testo Integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR);
- 158/2020 *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata*

dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”;

Richiamato altresì il documento ARERA per la consultazione 189/2020 “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Dato atto che questa amministrazione con delibera del consiglio Comunale n. 25 del 04/04/2019, regolarmente esecutiva, ha approvato il passaggio da tassa rifiuti a Tariffa Corrispettiva Puntuale con decorrenza dal 01/01/2020 e approvato il regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva, affidando così a Geovest s.r.l. con sede legale in Crevalcore (BO), Via dell'Oasi, n. 373, i servizi amministrativi relativi alla Tariffa Corrispettiva Puntuale dal 2020 e fino alla scadenza del relativo contratto di gestione dei rifiuti, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 691 della legge di stabilità L.147/2013, come modificato dall'art. 1 lettera c) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014;

Vista la relazione trasmessa da Geovest s.r.l. Relativa alla elaborazione delle tariffe per l'anno 2020, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;

Richiamata in particolare la delibera ARERA n. 158/2020 la quale prevede l'applicazione, per le categorie non domestiche, di una riduzione sulla parte variabile della tariffa per il periodo di sospensione della attività, dovuta alla applicazione delle misure approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19;

Ritenuto, sulla base delle disposizioni di cui al punto precedente, e in considerazione alla minore produzione di rifiuti dovuta alla chiusura delle attività, è applicata sulla parte variabile, la riduzione del 1,92% per ogni settimana di chiusura fino ad un massimo del 25% se la chiusura ha interessato l'intero periodo di sospensione di tre mesi;

Ritenuto inoltre opportuno, in relazione alla effettiva riduzione della quantità di rifiuti prodotti a seguito di sospensione dell'attività per emergenza legata al diffondersi del covid-19, applicare una riduzione sulla parte fissa dell'1% calcolata per settimana di chiusura, fino a un massimo di 13 settimane, per le categorie UND;

Dato atto che, il punto 2.1 della richiamata delibera ARERA 158/2020, prevede che la riduzione sia concessa in seguito a presentazione di *“apposita istanza da parte dell'utente non domestico, che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/00, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19”* per accedere alle riduzioni di cui sopra ed è richiesta la presentazione di un'autocertificazione da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020 nella quale indicare il periodo di chiusura, dando atto che le riduzioni saranno applicate sulla rata del saldo;

Considerata la proroga della approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020, che determina lo slittamento della approvazione delle tariffe per l'anno 2020, si stabiliscono le scadenze di versamento della Tariffa 2020, anche considerando gli eventuali conguagli che dovranno essere versati nell'anno successivo a quello di riferimento, nel seguente modo:

- prima rata al 30 SETTEMBRE 2020;
- seconda rata 30 DICEMBRE 2020;
- rata a conguaglio da emettere nell'anno successivo e comunque con scadenza non oltre la prima emissione della tariffa 2021;

Atteso che l'approvazione del presente oggetto rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi resi in aula nel corso della seduta consiliare dal Consigliere Cosimo Bianchi (Gruppo Movimento 5 Stelle) e dall'Assessore Enrico Piccinini;

Sentiti gli ulteriori interventi resi dal Consigliere Antonio Platis (Gruppo Forza Italia) per dichiarazione di voto contrario e dal Consigliere Stefania Grenzi (Gruppo Partito Democratico) per dichiarazione di voto favorevole;

Dato atto che tutti gli interventi effettuati in aula nel corso della seduta consiliare sono riportati nella registrazione audio conservata agli atti del Servizio di Segreteria Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore dell'Area Economico Finanziaria, Dott. Luigino Boarin, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e riportati in allegato;

Esperita la votazione in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, con il seguente risultato:

voti favorevoli n. 9

voti contrari n. 5 (Bianchi, Zoboli, Forleo, Platis, Casano)

astenuti n. 1 (di Bona)

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2020 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano economico finanziario per l'anno 2019;
3. di dare atto che le tariffe si intendono approvate provvisoriamente, in attesa di approvazione del piano economico finanziario da parte di ATERSIR, e pertanto potrebbero subire modifiche a seguito di variazioni del piano stesso che dovessero essere definite dall'Agenzia territoriale;
4. di applicare sulla parte variabile delle tariffe delle UND (utenze non domestiche), la riduzione del 1,92% per ogni settimana di chiusura fino ad un massimo del 25% se la chiusura ha interessato l'intero periodo di sospensione di tre mesi;
5. di applicare una riduzione sulla parte fissa dell'1% calcolata per settimana di chiusura, fino a un massimo di 13 settimane, per le categorie UND (utenze non domestiche);
6. di richiedere, ai fini dell'ottenimento delle riduzioni di cui ai punti precedenti, la presentazione di un'autocertificazione da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020 nella quale indicare il periodo di chiusura. Le riduzioni saranno applicate sulla rata del saldo;
7. di stabilire le scadenze di versamento della Tariffa 2020, anche considerando gli eventuali conguagli che dovranno essere versati nell'anno successivo a quello di riferimento, nel seguente modo:
 - prima rata al 30 SETTEMBRE 2020;
 - seconda rata 30 DICEMBRE 2020;
 - rata a conguaglio da emettere nell'anno successivo e comunque con scadenza non oltre la

prima emissione della tariffa 2021;

Con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, con il seguente risultato:

voti favorevoli n. 9

voti contrari n. 5 (Bianchi, Zoboli, Forleo, Platis, Casano)

astenuti n. 1 (di Bona)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante l'urgenza di avvio dei procedimenti applicativi delle disposizioni sopra deliberate.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott. Tommaso Forleo
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rosa Laura Calignano
sottoscritto digitalmente
